

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  
(SEDUTA DEL 28 MARZO 2024)**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di giovedì ventotto del mese di marzo, alle ore 14.44 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO .....	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA .....	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA .....	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA .....	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA .....	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO .....	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE .....	“	10) RINALDI MANUELA .....	“
5) GHERA FABRIZIO .....	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE .....	“
6) MASELLI MASSIMILIANO .....	“		

Sono presenti: *gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera, Palazzo, Regimenti, Righini e Schiboni.*

E' collegata in videoconferenza: *la Vicepresidente.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Maselli e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 191**

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente “Ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione Quinta) n. 15408/2023. Norme Tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria approvato con D.C.R. Lazio n. 8/2022 – adeguamento ed integrazione degli articoli 17, 24, 25 e 29”

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell’Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “*Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale*” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l’art. 3-ter “Principio dell’azione ambientale” del decreto legislativo n. 152/2006;

**VISTA** la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

**VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE ed in particolare l’articolo 9, ai sensi del quale, se presso una o più aree all’interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

**CONSIDERATO** che presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto che interessano, tra l’altro, anche le zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della regione Lazio;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 8 del 5 ottobre 2022 relativa all’aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell’aria con la quale sono state individuate una serie di misure ed interventi volti al miglioramento della qualità dell’aria ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente;

**CONSIDERATO** altresì che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell’Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano;

**CONSIDERATO** che, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-664/18), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia in relazione agli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente con riferimento al materiale particolato PM10;

**CONSIDERATO** che, con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia in relazione agli articoli 13, par. 1, e 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE, per non avere assicurato nei termini ivi previsti, in alcune zone

del territorio italiano, il rispetto del valore limite annuale di qualità dell'aria del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>);

**VISTO** l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Lazio e registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019 al n. 1-293;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio ha individuato, con l'approvazione dell'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria (PRQA) di cui alla D.C.R. n. 8/2022, le misure necessarie per garantire il raggiungimento del rispetto dei limiti di legge sulla qualità dell'aria entro il 2025 in linea con i traguardi stabiliti a livello europeo dal pacchetto "clima-energia" e dalla strategia "Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";

**CONSIDERATO** che nelle Norme Tecniche di Attuazione del citato Piano, agli articoli 17 (Limitazioni al traffico veicolare), 24 (Limitazioni della circolazione per autoveicoli per Roma Capitale), 25 (Limitazioni della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori per Roma Capitale) e 29 (Provvedimenti di carattere emergenziale), sono previste limitazioni della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori più inquinanti in base alle loro caratteristiche emissive per il contenimento degli inquinanti atmosferici;

**CONSIDERATO** che con la sentenza n. 15408/2023, pubblicata il 18/10/2023 e notificata in data 23 novembre 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Scuderia Romana La Tartaruga, Automotoclub Storico Italiano - A.S.I., Registro Storico Lancia - Lancia Club, Registro Fiat Italiano, Registro Italiano Alfa Romeo, con conseguente annullamento degli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle misure di I Livello, delle N.T.A. del Piano Regionale di risanamento della qualità dell'aria, in riferimento ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;

**RITENUTO** di ottemperare alla sentenza sopra richiamata, confermando che le limitazioni della circolazione previste dagli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle Misure di I livello, delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;

**RITENUTO** pertanto di adeguare ed integrare gli articoli 17, 24, 25 e 29 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria come segue:

1. all'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

*“3 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada)”*

2. all'articolo 24, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

*“8 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada).”*

3. all'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

*“3 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di rilevanza storica.”*

4. all'articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

*“1 bis. Le limitazioni alla circolazione previste nelle Misure di I livello di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada)”*

**RITENUTO** pertanto di adottare la proposta di deliberazione consiliare per l’adeguamento e l’integrazione degli articoli 17, 24, 25 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione Quinta) n. 15408/2023;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano, di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale, la seguente proposta di deliberazione consiliare concernente “Ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione Quinta) n. 15408/2023. Norme Tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria approvato con D.C.R. Lazio n. 8/2022 – adeguamento ed integrazione degli articoli 17, 24, 25 e 29”.

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

**VISTO** lo Statuto regionale;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

**VISTO** l’art. 3-ter “Principio dell’azione ambientale” del decreto legislativo n. 152/2006;

**VISTA** la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

**VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE ed in particolare l’articolo 9, ai sensi del quale, se presso una o più aree all’interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

**CONSIDERATO** che presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto che interessano, tra l’altro, anche le zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della regione Lazio;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 8 del 5 ottobre 2022 relativa all'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria con la quale sono state individuate una serie di misure ed interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente;

**CONSIDERATO** altresì che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano;

**CONSIDERATO** che, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-664/18), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente con riferimento al materiale particolato PM10;

**CONSIDERATO** che, con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13, par. 1, e 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE, per non avere assicurato nei termini ivi previsti, in alcune zone del territorio italiano, il rispetto del valore limite annuale di qualità dell'aria del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>);

**VISTO** l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Lazio e registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019 al n. 1-293;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio ha individuato, con l'approvazione dell'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria (PRQA) di cui alla D.C.R. n. 8/2022, le misure necessarie per garantire il raggiungimento del rispetto dei limiti di legge sulla qualità dell'aria entro il 2025 in linea con i traguardi stabiliti a livello europeo dal pacchetto "clima-energia" e dalla strategia "Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";

**CONSIDERATO** che nelle Norme Tecniche di Attuazione del citato Piano, agli articoli 17 (Limitazioni al traffico veicolare), 24 (Limitazioni della circolazione per autoveicoli per Roma Capitale), 25 (Limitazioni della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori per Roma Capitale) e 29 (Provvedimenti di carattere emergenziale), sono previste limitazioni della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori più inquinanti in base alle loro caratteristiche emissive per il contenimento degli inquinanti atmosferici;

**CONSIDERATO** che con la sentenza n. 15408/2023, pubblicata il 18/10/2023 e notificata in data 23 novembre 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Scuderia Romana La Tartaruga, Automotoclub Storico Italiano - A.S.I., Registro Storico Lancia - Lancia Club, Registro Fiat Italiano, Registro Italiano Alfa Romeo, con conseguente annullamento degli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle misure di I Livello, delle N.T.A. del Piano Regionale di risanamento della qualità dell'aria, in riferimento ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;

**RITENUTO** di ottemperare alla sentenza sopra richiamata, confermando che le limitazioni della circolazione previste dagli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle Misure di I livello, delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;

**RITENUTO** pertanto di adeguare ed integrare gli articoli 17, 24, 25 e 29 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria come segue:

1. all'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

*“3 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada)”*

2. all'articolo 24, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

*“8 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada).”*

3. all'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

*“3 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di rilevanza storica.”*

4. all'articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

*“1 bis. Le limitazioni alla circolazione previste nelle Misure di I livello di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada)”*

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

### **DELIBERA**

- di ottemperare alla sentenza n. 15408/2023, pubblicata il 18/10/2023 e notificata in data 23 novembre 2023, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Scuderia Romana La Tartaruga, Automotoclub Storico Italiano - A.S.I., Registro Storico Lancia - Lancia Club, Registro Fiat Italiano, Registro Italiano Alfa Romeo, con conseguente annullamento degli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle misure di I Livello, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale per la qualità dell'aria, in riferimento ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del *D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada)* e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;
- di confermare che le limitazioni della circolazione previste dagli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle Misure di I livello, delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del *D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada)* e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;
- di adeguare ed integrare le Norme tecniche di Attuazione come segue:

1. all'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

*“3 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada)”*

2. all'articolo 24, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

*“8 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada).”*

3. all’articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

*“3 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di rilevanza storica.”*

4. all’articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

*“1 bis. Le limitazioni alla circolazione previste nelle Misure di I livello di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada)”.*

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet [www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientale-difesa-suolo/qualita-ambiente/aria](http://www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientale-difesa-suolo/qualita-ambiente/aria)

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO  
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Giuseppe Schiboni)